

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 18150 Anno 2018**

**Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA**

**Relatore: FIORDALISI DOMENICO**

**Data Udiienza: 23/01/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

TUNDO MAURO nato il 20/06/1955 a BOLOGNA

avverso la sentenza del 26/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO ANIELLO

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

Udito il difensore

E' presente l'avvocato COLLIVA FRANCESCO PAOLO del foro di BOLOGNA in difesa delle parti civili LUPPI SILVIA e MOSTI FABIO che conclude come da conclusioni scritte che deposita insieme alla nota spese.

E' presente l'avvocato ZAMBELLI SIMONE del foro di BOLOGNA in difesa di TUNDO MAURO che conclude riportandosi ai motivi chiedendone l'accoglimento.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## RITENUTO IN FATTO

1. Tundo Mauro veniva imputato a) del delitto di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., agli artt. 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 per aver portato una pistola Walter P 99, al fine di farne uso, fuori della propria abitazione, dove era detenuta illegalmente dalla propria convivente Bacchetti Lucia e b) del delitto previsto dagli artt. 81 e 612 ultimo comma cod. pen., per aver minacciato gravemente Luppi Silvia e Mosti Fabio, mentre questi passeggiavano in un tratto di bosco di cui il Tundo pretendeva di essere proprietario, esibendo la pistola e dicendo ai predetti "adesso avete dei problemi? Tornate a casa vostra". A Vergato in località Torre Calvezzano il 31.12.2008.

1.1. Il Tribunale di Bologna, sez. Distaccata di Porretta Terme, aveva assolto l'imputato con la sentenza n. 20/2012 in data 22/02/2012, ritenendo che la credibilità della teste d'accusa Luppi Silvia fosse minata dal fatto di aver atteso un'ora prima di sporgere denuncia, nonostante la gravità del fatto subito e non potendo escludersi che le parti lese avessero appreso per altra via circa la presenza della pistola presso l'abitazione di Lucia Bacchetti convivente dell'imputato.

1.2. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 26/10/2016, accogliendo l'appello del pubblico ministero, del Procuratore generale e delle parti civili, invece, ha condannato il Tundo alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ed al risarcimento del danno in favore delle parti civili, liquidate in euro 5000,00 per ciascuna parte e spese processuali in favore delle stesse.

La Corte di merito, dopo aver rinnovato l'istruttoria dibattimentale, ha ritenuto che il primo giudice avesse fondato l'assoluzione su congetture, perché l'esistenza di controversie tra il padre della Luppi Silvia ed il Tundo non inficia automaticamente l'attendibilità di quest'ultima e men che meno quella del Mosti Fabio, stante le descrizioni molto dettagliate rese da Luppi e Mosti, che presupponeva la visione diretta della pistola, e in relazione alle quali il rinvenimento dell'arma costituiva formidabile riscontro.

L'assenza di intenti calunniosi delle persone offese e la loro attendibilità è stata ritenuta fondata sul fatto che, pur potendo aggravare la posizione dell'imputato, le stesse dichiaravano che l'imputato non aveva mai puntato l'arma, ma che l'aveva solo impugnata, limitandosi a tenerla lungo il braccio.

Era impensabile che il Maresciallo russo avesse "suggerito" ai denunciati le caratteristiche dell'arma; ed era anzi improbabile, che lui stesso ne ricordasse le particolari caratteristiche evidenziate. Assolutamente inverosimile, nel

complesso, era la tesi che sulle dichiarazioni delle persone offese avessero potuto incidere intenti calunniosi o complottistici di alcuno.

Il leggero ritardo con cui era stata sporta denuncia era perfettamente comprensibile e giustificato dallo stato di preoccupazione della donna di cui aveva parlato a dibattimento anche il teste Mosti, che - benché fidanzato con lei - risultava teste estraneo e perfettamente credibile

2. Premettendo di rinunciare alla prescrizione, il Tundo ricorre chiedendo l'annullamento della sentenza di appello, l'assoluzione dai reati ascrittigli ed in via subordinata l'annullamento della sentenza, nella parte relativa al trattamento sanzionatorio per la rideterminazione nel minimo edittale della pena, con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Col primo motivo, deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione (ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.) risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli atti allegati al ricorso, in ordine alla prova che l'imputato abbia commesso il fatto.

In particolare, il Tundo chiede l'annullamento della sentenza di appello che, in riforma di quella assolutoria, ha affermato la responsabilità dell'imputato sulla base di un'interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato in primo grado, essendo stata omessa la valutazione di elementi che evidenziavano l'inattendibilità dei testi persone offese, pertanto vi sarebbe un vizio di motivazione della sentenza di condanna.

3. Denuncia, altresì, quale ulteriore vizio di legittimità della sentenza impugnata che le persone offese già conoscessero il contenuto della prima delle due memorie depositate dalla difesa dell'imputato.

3.1. Il Tribunale aveva indicato tre elementi che avrebbero introdotto nella vicenda elementi di opacità tali da non poter pervenire all'affermazione della responsabilità.

La conflittualità preesistente tra l'imputato ed il padre di Silvia Luppi.

La tempistica degli eventi.

Lo stato di agitazione di Silvia Lippi.

Sul punto della conflittualità, era stato assodato il buon rapporto tra Gilberto Luppi ed il Comandante della Stazione Carabinieri di Vergato Mar. Rossitto, che aveva annullato una richiesta di intervento dei Carabinieri, dopo aver ricevuto una telefonata dal Luppi, che era uno di quelli che aveva richiesto l'intervento del Luppi.

Il profilo principale dedotto dalla difesa nel giudizio di appello, sul quale la Corte non avrebbe assolto il suo obbligo di motivazione, è la tensione tra la

Bacchetti ed il Mar. Rossitto. La Corte di appello, infatti, non avrebbe colto il punto essenziale che era stata invitata a focalizzare ed ha definito pretestuosa la tesi fondata sulla pregressa tensione tra la Bacchetti e il Maresciallo Rossitto. Al contrario, il pregresso rapporto tra Mar. Rossitto e Luppi avrebbe potuto spiegare il motivo per il quale tutta la famiglia Luppi fosse a conoscenza della pistola della Bacchetti.

La Corte di appello avrebbe fatto riferimento in sentenza alla tesi del "complotto calunnioso", attribuendola alla stessa difesa dell'imputato, per poi ritenerla infondata e deducendone, quale conseguenza, la responsabilità dell'imputato.

Al contrario, tale tesi non sarebbe mai stata rappresentata dalla difesa dell'imputato.

3.2. La Corte, inoltre, avrebbe fatto cattivo uso delle massime di esperienza, circa la spontanea dichiarazione resa dall'imputato al momento del controllo amministrativo delle armi, la sera del 31 dicembre 2008, quando avrebbe chiesto ai Carabinieri se il controllo fosse legato a quanto accaduto nel pomeriggio; frase che sarebbe stata considerata come una *excusatio non petita* e che sarebbe stata illogica se il Tundo, al momento dell'incontro pomeridiano con le persone offese, si fosse limitato ad estrarre un telefonino e non la pistola come dichiarato. Tale dichiarazione era stata considerata dai giudici come un riscontro del fatto che il Tundo fosse consapevole della gravità di quanto aveva fatto quel giorno, in palese violazione ai limiti di utilizzabilità posti dall'art. 350 cod. proc. pen.

3.3. Il ricorrente critica, inoltre, la ricostruzione cronologica degli eventi operata dalla Corte di merito: il ritardo della denuncia che era stato considerato di particolare importanza dalla sentenza di primo grado, mentre sarebbe stato qualificato come "tempo per la riflessione" nella sentenza di appello, sicché questa avrebbe introdotto una circostanza mai riferita dalle persone offese.

I giudici avrebbero quindi redatto una motivazione apparente su tale aspetto, perché nella querela l'episodio oggetto del processo era stato indicato come avvenuto tra le ore 14,30 e le 15,00 e poi era stato confermato con tali riferimenti temporali nell'udienza di primo grado, mentre in appello le persone offese avrebbero aggiunto che poteva essere passata anche un'ora dal momento in cui erano usciti (le ore 14), con un'indicazione assolutamente nuova rispetto a quanto indicato in denuncia.

Nello stesso modo, il tempo di percorrenza tra casa Luppi e il luogo ove i due avrebbero ricevuto la minaccia era stato indicato nel giudizio di primo grado in 15/20 minuti, mentre in appello in 20/30 minuti: modifica che contrassegnerebbe entrambe le dichiarazioni delle persone offese, volte a

giustificare le incongruenze; sicché tali circostanze non dovrebbero essere valutate quali elementi dotati di efficacia persuasiva tale da scardinare la sentenza di assoluzione di primo grado.

3.4. Nel corso del dibattimento, altra incongruenza sarebbe rappresentata dalle dichiarazioni dei testi sull'atteggiamento e sul comportamento dei cani, che dapprima erano stati indicati come vicini al padrone Mauro Tundo e poi sarebbero finiti, invece, per scorazzare nel prato e potrebbero non aver percepito un reale diverbio, perché il Tundo era alterato, ma non gesticolava in modo inconsulto.

3.5. Infine, le testimonianze rinnovate in appello, in realtà, avrebbero indebolito il quadro accusatorio, perché oggetto del processo non sarebbe stata la prova della volontà calunniosa dei querelanti, bensì la prova della responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.

4. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (ex art. 606 comma 1 lett. *b*) cod. proc. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. *e*) cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena in generale, determinata in misura eccessiva, nonché mancanza di motivazione, in ordine alla commisurazione della pena in generale, determinata in misura eccessiva.

Sotto questo profilo, sul convincimento dei giudici avrebbe influito una dichiarazione spontanea dell'imputato, ritenuta erroneamente falsa circa la regolare tenuta del porto d'armi, mentre in realtà al Pubblico ministero di primo grado il Tundo aveva risposto di avere il porto d'armi, intendendo il porto d'armi ad uso sportivo.

Venendo, allora, alle argomentazioni svolte ai fini della determinazione della pena e della mancata concessione delle attenuanti generiche, la Corte avrebbe valorizzato la precedente condanna per il delitto di diffamazione riportata dall'imputato, che ne svelerebbe l'indole arrogante ed aggressiva.

La Corte sarebbe tornata, quindi, sul tema del complotto quando, invece, il Tundo si era limitato a inferire che nel lasso temporale tra il fatto e la denuncia (due ore) i denunciati astrattamente avrebbero potuto concordare di testimoniare poi un fatto non vero.

Da ultimo, in considerazione del buon comportamento processuale, del tempo trascorso e della non significatività delinquenziale dell'episodio pregresso, la pena avrebbe dovuto essere determinata nel minimo edittale, con la concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva il Collegio che tutte le questioni probatorie sollevate dal ricorrente nel primo motivo del ricorso appaiono, sotto ogni profilo, una ricostruzione alternativa - inammissibile in questa sede - della vicenda, mediante l'attribuzione di un diverso peso e una differente rilevanza alle singole prove acquisite in istruttoria e con il definitivo svolgimento di una valutazione complessiva di inattendibilità dei testimoni di accusa.

1.1. Al contrario, il Collegio ritiene che lo scrutinio svolto nella sentenza impugnata dal giudice di appello sia ampio ed approfondito, abbracciando ogni singolo elemento offerto dalle parti ed emergente da un'accurata attività istruttoria, opportunamente rinnovata mediante un nuovo esame delle persone offese, all'esito del quale la diversa valutazione circa la loro attendibilità su cui riposano le differenti conclusioni in punto di responsabilità raggiunta dalla Corte di appello appaiono, in fatto e in diritto, ineccepibili.

Il punto fondamentale valorizzato correttamente dalla Corte di merito si incentra sull'univoca indicazione delle caratteristiche dell'arma descritta separatamente dai testi e corrispondente alla realtà, sicché giustamente i giudici hanno dedotto l'attendibilità dei testi, che non avrebbero potuto giungere alla conoscenza di tali dettagli se non osservandoli e memorizzandoli al momento del fatto. La diversa possibile fonte di conoscenza degli stessi dettagli attraverso le ipotesi avanzate dall'imputato è rimasta non ~~completamente~~ dimostrata e, di conseguenza, in modo ineccepibile, tale percorso probatorio è stato giudicato negativamente dalla Corte di merito.

Il fulcro della prova d'accusa consiste, quindi, nella testimonianza delle persone offese, le quali al di là di lievi differenze su aspetti non essenziali tra il primo ed il secondo grado del giudizio, sono complessivamente concordanti e coerenti con gli altri elementi istruttori emersi, e trovano riscontro nel ritrovamento dell'arma, nelle dichiarazioni del teste Musti, in quanto riferito dai verbalizzanti, la cui genuinità e attendibilità non può essere posta in discussione sulla base di mere allusioni.

1.2. Sul punto del lieve ritardo nella proposizione della querela, sono assolutamente logiche le considerazioni della Corte di merito circa il limitato lasso temporale intercorso dal fatto e la possibile causale dello stesso, supportata dalle dichiarazioni del Mosti e legata al consueto momento di riflessione che ogni persona offesa normalmente prende prima di compiere un atto così importante, sicché anche una eventuale lieve discrasia tra la versione data inizialmente, rispetto a quella fornita nel corso del giudizio di appello, non

può assumere rilevanza tale – in questa sede – da inficiare il giudizio svolto dai giudici di merito sulla loro attendibilità complessiva delle fonti di accusa.

1.3. Quanto alle dichiarazioni spontanee rese dal Tundo, in occasione del controllo amministrativo delle armi, il Collegio osserva che la motivazione sulla loro utilizzabilità in dibattimento appare effettivamente errata, per come dedotto dal ricorrente, stante il fatto che il controllo amministrativo delle armi è avvenuto subito dopo la denuncia-querela, sicché ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen., le stesse dichiarazioni possono essere utilizzate per il prosieguo delle indagini, ma non possono assurgere a prova in sede di giudizio ordinario, come è accaduto nel caso di specie.

Pertanto, la censura del ricorrente appare fondata in punto di diritto, ma il Collegio rileva che la sentenza, a questo proposito, presenta un'ulteriore parte di motivazione, che non è stata oggetto di censura da parte del ricorrente, relativa alla circostanza che tali dichiarazioni non sono di fatto influenti sulla decisione finale adottata, sicché la questione dell'inutilizzabilità di tali dichiarazioni finisce per risultare irrilevante ed ininfluente sull'esito della decisione.

1.4. Le altre considerazioni sul tipo di reazione dei cani accanto al Tundo al momento del fatto appaiono completamente marginali ed opinabili stante il tipo di descrizione dei fatti operata dai testi, secondo la sentenza di condanna, e comunque si tratta di situazioni non adeguatamente dimostrate e di certo irrilevanti in sede di legittimità.

1.5. Tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente sono a contenuto meramente confutativo ed appaiono avere ad oggetto solo questioni di merito esposte, per di più, in modo non autosufficiente (sono citati stralci di dichiarazioni dibattimentali) e sono quindi inammissibili, a fronte della motivazione, rafforzata e sotto ogni aspetto esaustiva, offerta dalla Corte di appello a ragione del dissenso espresso rispetto alle opposte considerazioni che sostenevano l'assoluzione in primo grado, e alle quali il ricorso fa, nella sostanza, richiamo, senza neppure adeguatamente confrontarsi con le ineccepibili contrarie argomentazioni della sentenza impugnata.

2. Quanto al trattamento sanzionatorio, rileva il Collegio che correttamente la Corte di merito ha richiamato non solo la precedente condanna subita dall'imputato, ma la relativa incidenza sulla capacità a delinquere per la situazione specifica che lo stesso comportamento processuale tenuto dimostrava. E' evidente che la valutazione svolta e della quale la Corte di merito dà conto nella motivazione della sentenza assorbe ogni altra considerazione sulla possibilità di concessione delle attenuanti generiche: argomento del quale il

difensore non ha nemmeno fatto cenno nella memoria presentata in appello ed allegata al ricorso.

La commisurazione complessiva della pena e l'aumento per la continuazione sono avvenute in modo adeguato alla gravità del fatto ed agli altri indici di cui all'art. 133 cod. pen.

La Corte, infine, con evidente equilibrio ha già ritenuto di concedere al condannato la sospensione condizionale della pena (richiesta al termine del ricorso).

Il ragionamento svolto sul piano sanzionatorio, pertanto, appare immune da tutti i vizi dedotti dal ricorrente.

3. Alle considerazioni sopra esposte, consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in Euro 2000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

4. Alle parti civili devono essere liquidate, come in dispositivo, le spese sostenute in questo grado del giudizio, in ragione delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta indicata nella nota spesa in atti.

#### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione, in favore delle parti civili Luppi Silvia e Mosti Fabio, delle spese sostenute nel grado, che liquida in complessivi euro 4.200,00 per onorari, otre accessori spese generali, Iva e Cpa) come per legge.

Così deciso il 23/01/2018.